



DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE,
SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO

AREA: PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DI
ORIENTAMENTO GR 06 13

c.a. Enti autorizzati

LORO SEDI

p.c. Area Attuazione interventi

Oggetto: Procedura di autorizzazione corsi non finanziati. Circolare relativa alla tempistica di presentazione delle domande di integrazione delle determinazioni dirigenziali di autorizzazione.

La Regione sta procedendo progressivamente all'introduzione e/o aggiornamento delle discipline inerenti la formazione, in linea con i cambiamenti – anche normativi – intervenuti nel corso degli ultimi anni.

Tale attività riguarda anche la disciplina, ormai datata, concernente l'autorizzazione all'erogazione dei corsi non finanziati, ad oggi prevista dalla DGR 4572/1996 e dalla circolare del 20 maggio 2016 per gli aspetti gestionali.

Nelle more di tali adattamenti, risulta necessario, per garantire un ordinato ed efficiente svolgimento delle istruttorie e delle decisioni inerenti la fase di richiesta di autorizzazione da parte degli Enti autorizzati, razionalizzare la tempistica di presentazione delle domande.

È invalsa infatti la prassi di presentare continue richieste di integrazione delle determinazioni di autorizzazioni da parte di molti Enti, che induce a dubitare della sussistenza di chiarezza programmatica e capacità decisionali nell'individuazione e organizzazione delle attività formative, oltre che destare perplessità sul piano dell'effettivo presidio dei contenuti formativi, poiché spesso le richieste spaziano su corsi e settori molto distanti fra loro.

Questa prassi impatta anche sulle procedure di accreditamento laddove l'ampliamento della tipologia dei corsi di formazione induce a modificare/integrare anche i codici Isfol/Orfeo.

La situazione sopra riscontrata provoca la non razionale moltiplicazione dei procedimenti amministrativi, con conseguenze anche sui tempi di lavorazione delle pratiche, pertanto la Regione prescrive con la presente circolare quanto segue.

Fermo restando il limite (già fissato a 10) di tipologie di percorsi attivabili (di qualifica, frequenza, specializzazione, etc.), a far data dalla presente circolare le domande di integrazione delle autorizzazioni già concesse possono essere presentate non prima che sia trascorso un periodo di tempo pari a mesi sei dalla data di approvazione della determinazione di autorizzazione o di rinnovo.

Per le domande già presentate verranno assicurate l'istruttoria e la decisione, mentre le domande successive alla data della presente non saranno lavorate e dovranno essere ripresentate a ridosso della scadenza dei sei mesi, anche in considerazione dell'esigenza che la documentazione allegata sia aggiornata rispetto all'avvio dell'istruttoria.

La tempistica suindicata non si applica alle domande di autorizzazione per attività di formazione obbligatoria prevista da accordi in Conferenza Stato-Regioni o analoghi provvedimenti aventi valenza nazionale, che potranno continuare ad essere presentate in qualunque momento, trattandosi di vincoli per l'esercizio di attività lavorative e/o economiche.

Si fa presente infine che non è possibile richiedere autorizzazioni per le sole attività di aggiornamento, ovvero senza che sia stato autorizzato il relativo percorso formativo.

Si confida nella collaborazione necessaria ai fini della realizzazione ottimale e tempestiva dei procedimenti da parte degli uffici preposti.

Cordiali saluti.

La Dirigente
(Dott.ssa Alessandra Tomai)

La Direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)